

c) gli aggiornamenti concernenti l'inserimento di prestazioni esenti per nuove malattie sono riportati nell'allegato D - foglio D2;

d) gli aggiornamenti concernenti l'integrazione degli elenchi di prestazioni per malattie/condizioni già esenti sono riportati nell'allegato D - foglio D3;

e) gli aggiornamenti concernenti l'eliminazione di prestazioni per malattie/condizioni già esenti sono riportati nell'allegato D - foglio D4.

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 sono riportati nell'allegato D al presente decreto, che modifica l'allegato 8 «Elenco malattie e condizioni croniche e invalidanti» al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Art. 6.

Prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo

1. Gli aggiornamenti all'allegato 10B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo» sono riportati nell'allegato E al presente decreto.

Art. 7.

Oneri

2. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a 149,5 milioni di euro annui trovano copertura a valere sulle risorse disponibili del fabbisogno sanitario nazionale *standard* vincolate dalla vigente normativa per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2026

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di stato
MANTOVANO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2565

AVVERTENZA:

Il testo integrale del provvedimento, comprensivo di tutti i documenti allegati, è disponibile al link del portale del Ministero della salute di seguito indicato: <https://www.salute.gov.it/new/it/tema/livelli-essenziali-di-assistenza/cosa-sono-i-lea>

26A05138

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 4 agosto 2026.

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le



norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose;

Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (2014/C 249/01);

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regio-

lamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune» come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188;

Vista la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2023, n. 285, di approvazione del «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023/2027 presentato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, così come modificato da successivi emendamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410748, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori»;

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni unionali di cui ai precitati regolamenti (UE) 2021/2115, art. 58, paragrafo 1, lettera *m*), e (UE) 2022/126 per quanto riguarda l'intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola a decorrere dalla campagna 2026/2027;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 23 luglio 2026;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Agea: organismo di coordinamento Agea;

OP: organismo pagatore competente;

CUAA: codice unico di identificazione dell'Azienda;



PSP: il piano strategico nazionale della PAC di cui al regolamento (UE) 2021/2115;

dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;

beneficiari: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, ai sensi dell'art. 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2026/2027 è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola, ai sensi dell'art. 58, paragrafo 1, lettera *m*) del regolamento (UE) 2021/2115.

2. Ai sensi dell'art. 59 del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno non è concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3. Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'art. 36 del regolamento (UE) 2021/2116, sono riportati, all'allegato I del presente decreto, i criteri di demarcazione e il relativo sistema di controllo. Tali criteri sono, altresì, inseriti nel PSP. L'allegato I è modificato, previa richiesta della regione, con decreto direttoriale. Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento è assegnato il codice unico di progetto (CUP) di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4. Ai fini della demarcazione di cui al precedente comma 3, le regioni, stabiliscono le operazioni finanziabili unicamente con i fondi FEAGA, con l'indicazione della regione di riferimento.

5. Le regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:

a) definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;

b) limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al successivo art. 5, comma 1;

c) individuare i beneficiari dell'aiuto tra quelli indicati ai successivi articoli 3 e 5;

d) ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto stabilito all'art. 4, commi 7 e 8;

e) stabilire la durata dei progetti;

f) individuare, se del caso, con proprio provvedimento ulteriori criteri di priorità, oggettivi e non discriminatori, da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione sulla base della strategia e sugli obiettivi specifici, scegliendo tra quelli elencati nel PSP al punto 7 della scheda «SUSTWINE (58(1)(m))», «Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento», riportati all'allegato II del presente decreto;

g) individuare gli investimenti ammissibili nell'ambito dell'elenco di cui al successivo comma 7;

h) definire l'entità delle risorse a disposizione nell'ambito delle disponibilità finanziarie unionali assegnate.

6. Sono ammissibili al sostegno gli investimenti di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera *m*), punti *i*), *iv*), *v*), *vi*) e *vii*) del regolamento (UE) 2021/2115. In particolare, tra gli investimenti di cui al punto *iv*) sono ammissibili al sostegno, a titolo esemplificativo, gli acquisti di sensori, droni e atomizzatori.

7. Con circolare Agea, d'intesa con le regioni, è stabilita la superficie vitata minima d'uso necessaria per la concessione del sostegno di cui al comma 1 ed è definito, per ciascuno dei punti di cui al precedente comma 6, l'elenco degli investimenti ammissibili all'aiuto.»

8. Le determinazioni di cui al comma 5 del presente articolo sono motivate e trasmesse tempestivamente dalle regioni al Ministero e all'Agea.

Art. 3.

Beneficiari

1. Beneficiano dell'aiuto per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;

b) le cooperative agricole che conducono propri vigneti;

c) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

d) scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori.

2. I beneficiari di cui al comma precedente accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie e con la normativa unionale, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo.

Art. 4.

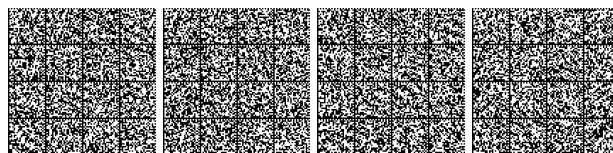
Presentazione delle domande e procedura di selezione

1. La domanda di aiuto è presentata entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le regioni. Dette modalità garantiscono l'apertura del sistema informatico almeno sessanta giorni prima del termine della presentazione delle domande. Per l'annualità 2026/2027 la domanda di aiuto è presentata entro il 30 novembre 2026.

2. La domanda di sostegno contiene i seguenti elementi:

a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;

b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, del costo previsto e della tempistica di realizzazione delle stesse;



c) dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;

d) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà;

e) una relazione tecnica contenente la prova del contributo positivo atteso per uno o più obiettivi ambientali al momento della presentazione per l'approvazione dell'intervento, o della modifica dello stesso, nonché i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa. Per consentire la valutazione degli elementi del progetto considerati vantaggiosi dal punto di vista energetico e/o ambientale, tali elementi dovrebbero essere messi chiaramente in evidenza nella relazione.

3. Il beneficio e l'impatto aggiuntivo atteso dall'intervento legato agli interventi agro-climatico-ambientale sono dimostrati *ex ante* tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici da esibire a cura del beneficiario al momento della presentazione del progetto, ossia della modifica per l'approvazione, che indicano i risultati ottenibili.

4. Con successiva circolare Agea, di cui all'art. 2, comma 7, sono individuate le modalità per garantire il rispetto di quanto previsto alle lettere c), d), e) del comma 2.

5. Le regioni che applicano criteri di priorità, successivamente all'esame delle domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata. È data facoltà alle regioni di applicare i criteri del «primo arrivato/primo servito» o del «pro-rata»; tale scelta è effettuata con proprio provvedimento motivato. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni definiscono la graduatoria di finanziabilità e nei successivi quindici giorni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Per l'annualità 2026/2027 la graduatoria di finanziabilità è definita entro il 19 febbraio 2027.

6. Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio è adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e/o altri criteri scelti dalle regioni, ricompresi tra quelli impiegati per la definizione della graduatoria.

7. Agea, con successiva circolare di cui all'art. 2, comma 7, stabilisce i termini per la realizzazione degli investimenti proposti nonché le altre modalità applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle sanzioni.

8. È consentito al beneficiario presentare varianti rispetto al progetto inizialmente approvato, che non compromettano l'operazione nel suo insieme. Le varianti sono presentate alle regioni per l'approvazione. Ai fini dell'ammissibilità, le varianti sono presenta-

te e debitamente giustificate entro i termini stabiliti al successivo comma 9 e comunque prima della loro esecuzione.

9. Le varianti non alterano la strategia e le finalità del progetto iniziale, nonché la programmazione finanziaria.

10. Con circolare Agea, di cui all'art. 2, comma 7, sono definite le modalità per determinare la spesa ammessa e sono dettagliate le modalità di attuazione delle varianti, nonché le tempistiche per la loro presentazione.

Art. 5.

Definizione del sostegno

1. Il sostegno per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola è erogato nel limite massimo dell'80% dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione di cui all'art. 57, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, le regioni possono stabilire un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione con apposito provvedimento.

2. L'aiuto è versato solo se a seguito dei controlli *in loco* il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto.

3. Qualora non sia stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore e/o di circostanze eccezionali, comunicate prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo, l'aiuto è corrisposto per l'importo corrispondente alle singole azioni realizzate.

4. L'aiuto è versato secondo la tempistica definita con circolare di Agea, di cui all'art. 2, comma 7 e, comunque, entro e non oltre i dodici mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.

5. La dotazione unionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2027.

6. Le operazioni e le spese ammissibili a finanziamento sono quelle avviate nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e, concluse entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo il cui il termine è stabilito secondo quanto previsto al precedente art. 4, comma 6.

7. Qualora non sia accolta la domanda di sostegno, le eventuali spese sostenute sono a totale carico del richiedente e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.



8. Non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

a) l'IVA, tranne quella non recuperabile ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126;

b) acquisto di macchine e attrezzature usate;

c) spese di noleggio di attrezzature;

d) spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del richiedente del contributo;

e) spese di perfezionamento e costituzione di mutui/prestiti;

f) interessi passivi, costi indiretti e oneri assicurativi;

g) spese per garanzie bancarie o assicurative;

h) oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;

i) indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, etc.

j) spese sostenute per investimenti di mera sostituzione di impianti e materiali o di beni mobili e/o immobili che non comportino un miglioramento degli stessi;

k) spese non ammissibili secondo quanto disposto dall'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/126 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei propri bandi le regioni possono, altresì, escludere ulteriori categorie di spese.

9. Le eventuali procedure di recupero sono attivate in esecuzione dell'art. 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 e dell'art. 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Art. 6.

Vincolo al mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento

1. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento delegato (UE) 2022/126, le operazioni finanziate con l'intervento disciplinato dal presente decreto presentate a partire dalla campagna 2026/2027 sono soggette a controlli successivi al pagamento secondo le modalità definite da AGEA in base al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410748.

2. Gli investimenti finanziati con l'intervento disciplinato dal presente decreto restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo non inferiore a cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata non rispettata del vincolo. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo alla regione/OP comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

3. Se l'investimento è effettuato su immobili condotti in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficia-

rio non si applica, a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo di cui al comma 2.

4. Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza è comunicata preventivamente alla regione e agli OP.

5. Gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione in circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalle regioni.

6. AGEA, d'intesa con le regioni e gli OP, definisce le norme di attuazione.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Il sostegno previsto dal presente decreto è concesso nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del piano strategico nazionale della PAC 2023/2027.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Gli OP comunicano al Ministero ed alle regioni il numero di imprese beneficiarie ed il volume totale dell'investimento entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.

2. Con decreto dipartimentale è possibile modificare, su richiesta delle regioni e sentiti gli organismi pagatori, i termini temporali riportati nel presente decreto.

3. Con decreto del Ministro si procede ad adeguare le disposizioni del presente decreto alla normativa unionale.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è altresì pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1159



DEMARCAZIONE PER OPERAZIONI	PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sicilia	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SOGLIA FINANZIARIA	Lombardia, Molise, Basilicata, Sardegna, Calabria, Umbria	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SISTEMA DI CONTROLLO Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento e scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita a condizione di verificare, <u>in tutte le fasi del procedimento</u> , dell'unicità del canale di finanziamento prescelto attraverso il sistema informativo di AGREA denominato SIAG e quanto riportato per il medesimo CUAA sia in SIAG per interventi dello Sviluppo rurale, che nel software SIPAR della Regione per gli interventi settoriali dell'ortofrutta. Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di domanda di sostegno dell'intervento settoriale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. INWINESUST (58(1) (m)) W006 - INVESTIMENTI PER LA SOSTENIBILITÀ DEI VIGNETI, non ha attive contemporaneamente altre domande di aiuto/sostegno per i/il medesimi/o investimenti/o sugli interventi SRD01 e SRD13 del CSR Emilia-Romagna 2023-2027 o degli interventi settoriali ortofrutta. Il bando W006 - INVESTIMENTI PER LA SOSTENIBILITÀ DEI VIGNETI prevederà come condizione di accesso il non aver richiesto uno o più degli investimenti richiesti a contributo in altre domande di aiuto o sostegno attive. Tale condizione verrà dichiarata dal richiedente in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata ai sensi del DPR 445/2000 controllata al 100% attraverso incroci informatizzati degli elenchi dei richiedenti il contributo.	Emilia-Romagna	Sistema informatico



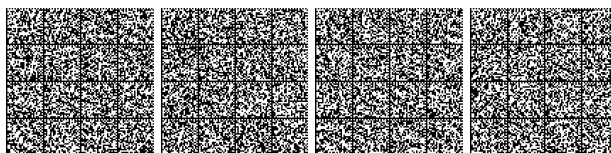
Le fatture dovranno essere provviste di CUP o prima della concessione di dicitura univoca legata all'intervento settoriale. Il controllo incrociato verrà eseguito in istruttoria della domanda di sostegno e durante l'istruttoria della domanda di pagamento a saldo. Il richiedente/beneficiario che per uno o più investimenti richiesti su <i>W006 - INVESTIMENTI PER LA SOSTENIBILITÀ DEI VIGNETI</i> risulterà avere attivo altre domande su bandi diversi, decade dalla domanda di sostegno.		
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e operazione)	Friuli Venezia Giulia	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SISTEMA DI CONTROLLO <i>Al fine di evitare il doppio finanziamento, viene effettuato un controllo di demarcazione che si intende superato se il beneficiario, titolare di una domanda di contributo per "Investimenti per la sostenibilità dei vigneti", non ha presentato anche una domanda di contributo per la medesima tipologia di investimento sulla misura 4.1 del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 e/o sull'intervento SRD01 del CSR Liguria 2023-2027.</i> <i>Il sistema informatico SIAN consente tale controllo tramite la funzione "Procedimenti amministrativi", situata all'interno del Fascicolo Aziendale di ogni produttore, permettendo la consultazione di tutti i procedimenti amministrativi e del relativo stato, riferiti ad una determinata azienda."</i>	Liguria	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SISTEMA DI CONTROLLO <i>Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento e scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita a condizione di verifica, in tutte le fasi del procedimento, dell'unicità del canale di finanziamento attraverso il sistema informativo basato sul fascicolo aziendale su piattaforma informatica Agea. Il controllo di demarcazione si</i>	Lazio	Sistema informatico



<i>intende superato se il beneficiario titolare di domanda per il sostegno all'intervento settoriale W006 INVESTIMENTI per la sostenibilità dei vigneti del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 – non ha ottenuto il finanziamento per il medesimo investimento sugli interventi SRD01, SRD13 e SRA24 del CSR Lazio 2023-2027.</i>		
DEMARCAZIONE PER COMPLEMENTARITÀ SULLA BASE DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA	Piemonte	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SISTEMA DI CONTROLLO <i>Al fine di evitare il doppio pagamento di un determinato tipo di macchinario e/o attrezzatura vengono svolti controlli in fase di concessione. La verifica viene effettuata attraverso il sistema informatico sul fascicolo aziendale sul SIAN, sulle banche dati regionali e le check-list di istruttoria. Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di domanda per il sostegno all'intervento settoriale INVWINESUST(58(1)(m)), di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera m) del Reg. (UE) 2021/2115 - PSP 2023-2027, non ha beneficiato, per gli investimenti previsti in domanda, di un finanziamento sugli interventi del CSR ABRUZZO 2023-2027 (es. SRD01, SRD13) e del PNRR che prevedono la concessione di contributi per l'acquisto delle medesime macchine ed attrezzature.</i>	Abruzzo	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER COMPLEMENTARIETÀ' (sulla base delle singole voci di spesa)	Toscana	Sistema informatico



DEMARCAZIONE CLASSIFICAZIONE	PER	Marche
<i>(Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sull'intervento settoriale INVWINESUST(58(1)(m) W006 – INVESTIMENTI per la sostenibilità dei vigneti sono identificati nel sistema SIAN con apposito codice di “classificazione”.</i> <i>Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sugli interventi strutturali dello SVILUPPO RURALE (SRD01, SRD02) riferiti al settore VITIVINICOLO sono classificati, nel sistema regionale SIAR, sulla base della medesima “classificazione” SIAN. In fase di controllo amministrativo delle istanze presentate in SIAN per l'intervento settoriale INVWINESUST(58(1)(m) W006 – INVESTIMENTI per la sostenibilità dei vigneti, gli investimenti di un'impresa richiedente sono oggetto di verifica con le domande della stessa impresa presentate a valere sugli interventi dello SVILUPPO RURALE riferiti al settore VITIVINICOLO e registrate nel sistema regionale SIAR. In questo caso, il sistema regionale SIAR rende disponibile, quale integrazione ai controlli di istruttoria che è possibile svolgere con l'ausilio del sistema nazionale, una procedura di rilevazione di rischio che segnala gli ulteriori piani di investimento dell'impresa richiedente contenenti voci di spesa potenzialmente coincidenti (aventi stesso codice di classificazione SIAN).</i> <i>Il controllo incrociato si conclude previo accertamento da parte dell'istruttore della natura effettiva degli investimenti che sono stati oggetto del rilievo.</i> <i>Analogamente, nel caso delle istanze di SVILUPPO RURALE riferiti al settore VITIVINICOLO,</i> <i>il suddetto controllo viene svolto sugli investimenti in domanda e in istruttoria, non appena disponibili in SIAN le domande della stessa impresa richiedente presentate a</i>		Sistema informatico



valere sull'intervento settoriale <i>INVWINESUST(58(1)(m) W006 – INVESTIMENTI per la sostenibilità dei vigneti.</i>		
DEMARCAZIONE PER FONTE DI FINANZIAMENTO <i>Per scongiurare il rischio di doppio pagamento di un determinato tipo di macchinario e/o attrezzature, pur concedendo la piena flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario, sono svolti controlli sia in fase di concessione sia in fase di proposta di pagamento. La verifica, dell'unicità della fonte di finanziamento viene effettuata attraverso il sistema informatico sul fascicolo aziendale sul SIAN e sulle banche dati regionali. Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di domanda per il sostegno all'intervento settoriale, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (UE) 2021/2115 - (PSP) 2023-2027, non ha beneficiato di un finanziamento per il medesimo investimento sugli interventi del CSR Campania 2023-2027 (es. SRD01) che prevedono la concessione di contributi per acquisto di macchine ed attrezzature .</i>	Campania	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SISTEMA DI CONTROLLO <i>Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento e scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita a condizione di verifica, in tutte le fasi del procedimento, dell'unicità del canale di finanziamento attraverso il sistema informativo basato sul fascicolo aziendale su piattaforma informatica Avepa. Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di domanda di pagamento all'intervento settoriale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 W002 – INVESTIMENTI del Settore vitivinicolo</i>	Veneto	Sistema informatico



(ex investimenti OCM Vino) non ha ottenuto il finanziamento per il medesimo investimento sugli interventi SRD01 e SRD02 del CSR Veneto 2023-2027.		
---	--	--

ALLEGATO II

ELENCO DI PRIORITÀ

Tipologia di richiedente, in relazione alla quale possono essere considerate le seguenti fattispecie:

- titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni;
- imprenditore agricolo professionale;
- nuovo beneficiario;
- appartenenza a forme aggregative di filiera.

Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie:

le produzioni biologiche certificate ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, regolamento (CE) n. 889/2008 e regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165;

le certificazioni sui prodotti, processi e impresa;

le produzioni vitivinicole a DOP, IGP;

l'impiego di varietà autoctone e/o varietà incluse nei disciplinari DOP/IGP di riferimento.

Particolari situazioni aziendali, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie:

aziende con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%;

aziende e/o le superfici vitate localizzate in zone particolari quali le «zone svantaggiate» ai sensi dell'art. 72 del regolamento (UE) 2021/2115;

aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;

zone con alto valore paesaggistico;

zone colpite da calamità naturali o circostanze eccezionali ufficialmente riconosciute;

terreni confiscati alle mafie ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109.

26A05055

DECRETO 4 agosto 2026.

Modifica e integrazione degli allegati 4 e 7 al decreto 9 marzo 2026. Approvazione degli *Standard Value* 2026 con decurtazione del 10% per le menzioni dell'uva da vino DOP e IGP che registrano riduzioni del valore di riferimento superiori al 25% rispetto alla campagna precedente.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2026) 4735 del 10 luglio 2026, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2021/2115 inerenti alla gestione del rischio;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

